

COMUNE DI NAVELLI
(Provincia dell'Aquila)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2– Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla singole imposte che compongono la IUC, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento, in particolare :
 - la dichiarazione relativa alla TASI, secondo le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU;
 - la dichiarazione relativa all'IMU, secondo le disposizioni previste dal regolamento sull'Imposta Municipale Unica;
 - la dichiarazione relativa alla TARI, ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

ART. 5- Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6- Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento non sostituisce e quindi non abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30.10.2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARSU. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il regolamento della TARSU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia.

ART. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

TITOLO II - TASI

Art. 8 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, a decorrere dal 01/01/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..

ART.9 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 10- Esclusioni

Sono esclusi dal versamento della TASI :

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso in cui gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

ART. 11 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 12.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

5. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.13, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 12 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 13 – Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille per tutte le categorie di immobili.

2. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

ART. 14 – Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento relativamente all'anno 2014.

2. L'allegato sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale entro la data di approvazione del bilancio.

ART. 15 – Riduzioni e esenzioni

Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

ART. 16 – Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Sono fatte salve le diverse disposizioni legislative relativamente alle date di scadenza del versamento del tributo.

Art. 17 - Dichiarazioni

1. Si applicano in quanto compatibili le norme previste per l'IMU.

ART. 18 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia inferiore o uguale a € 2,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 10,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 19 – Accertamento e sanzioni

1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le sanzioni e l'accertamento previste nel regolamento IMU.

TITOLO III

TARI

Art. 20 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Navelli, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle tre componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

Art. 21 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 22 – Presupposto della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 23 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo

all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 24 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.

2. Si considerano predisposti all'uso :

- a) i locali ad uso abitativo se dotati di arredamento o se risultano allacciati ad almeno una tra l'utenza elettrica, idrica e gas gpl o metano.
- b) I locali utilizzati come box, garage, cantine se risultano allacciati ad almeno una tra l'utenza elettrica, idrica e gas gpl o metano, o comunque dove è dimostrata la presenza di attività umana.
- c) i locali e le aree, la cui destinazione risulti diversa da quella indicata nei punti a) e b), se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 25- Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a

destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove l'ufficio tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, l'ufficio tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'ufficio tributi.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini del versamento del tributo.

Art. 26 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 27 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per tutte le utenze si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 28 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio tributi della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 29 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
2. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i coefficienti di produzione specifica dei rifiuti per categorie omogenee sono desunti dai dati statistici prodotti dal soggetto gestore o in mancanza da quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ed individua le categorie omogenee in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti.
6. In caso di mancata deliberazione, le tariffe e le categorie omogenee in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

Art. 30 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 31 – Versamenti e scadenze

1. Il versamento della TARI è stabilita in 4 rate, le cui scadenze sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
2. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24").
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, la riscossione può essere affidata al soggetto al quale risulta affidato il servizio di riscossione del tributo sui rifiuti al 31/12/2013, ai sensi dell'art. 1 della legge 147/2013, c. 691, modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16.

Art. 32 - Riduzioni e agevolazioni

1. Il Comune, con deliberazione da adottare per la determinazione delle tariffe, può prevedere le seguenti riduzioni:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- fabbricati rurali strumentali.

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dal giorno della presentazione della denuncia.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 30 giorni dalla data del verificarsi dell'evento modificativo delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dalla data nella quale si è verificato l'evento modificativo.

Art. 33 – Ulteriori e Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
2. Gli immobili dichiarati inagibili a causa del sisma del 6 aprile 2009.
3. Il Comune, con deliberazione da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione fissata dalle norme statali, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni diverse da quelle indicate nell'articolo 32 e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa nel limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere garantita attraverso il ricorso alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

Art. 34 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dall'ufficio tributi e reso disponibile sulla sezione "Tributi" del sito istituzionale, nonché sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giorni dalla data in cui è intervenuta la modifica.

Art. 35 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 30%.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato secondo le modalità previste dall'articolo 31 del presente regolamento.

Art. 36 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 37 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'ufficio tributi.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, l'ufficio tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dalle leggi statali

Art. 38 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 39 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non

abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 40 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

TITOLO IV

IMU

Art 41 – Norme di rinvio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 501 della legge 147/2013, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU.
2. Si applica il regolamento IMU adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.10.2012.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 42 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni delle leggi statali.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 43 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ALLEGATO A

Servizi indivisibili TASI

Viabilità locale e pulizia strade

- Personale
- Materie prime
- Beni di consumo e Servizi
- Imposte e Tasse
- Oneri finanziari

Illuminazione pubblica

- Personale
- Materie prime
- Beni di consumo e Servizi
- Imposte e Tasse
- Oneri finanziari

Polizia locale

- Personale
- Materie prime
- Beni di consumo e Servizi
- Imposte e Tasse
- Oneri finanziari

Manutenzione aree pubbliche

- Personale
- Materie prime
- Beni di consumo e Servizi
- Imposte e Tasse
- Oneri finanziari